



## PARCO DEI COLLI DI BERGAMO

**Numero 4 Del 29-03-2011**

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE**

**Oggetto:**

Modifica al "Regolamento per l'uso della rete ciclopedonale all'interno del Parco regionale dei Colli di Bergamo"

L'anno duemilaundici il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 17:00, presso questa Sede Consortile, convocata nei modi di legge, si è riunita l'Assemblea Consortile convocata, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Consorzio e in carica:

<b>SANTINI GIACOMO</b>	<b>P</b>	<b>GAMBA STEFANO</b>	<b>P</b>
<b>TENTORIO FRANCO</b>	<b>P</b>	<b>DE GASPERIS STEFANO</b>	<b>P</b>
<b>PERONI SILVIO</b>	<b>A</b>	<b>FERRINI CLAUDIO</b>	<b>A</b>
<b>LOCATELLI OSCAR</b>	<b>P</b>	<b>VISCARDI GIACOMO</b>	<b>P</b>
<b>MINETTI SANTO GIUSEPPE</b>	<b>P</b>	<b>ISACCHI PIETRO</b>	<b>P</b>
<b>MAGNI PAOLA</b>	<b>A</b>		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Signor CORTINOVIS GIANLUIGI in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO Signor/a CORTI MANUELA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

*Documento firmato digitalmente*



## PARCO DEI COLLI DI BERGAMO

**PARERE:** IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato  
CORTI MANUELA

**PARERE:** IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dei servizi finanziari  
CORTI MANUELA

### L'ASSEMBLEA CONSORTILE

#### Premesso che

- l'Assemblea consortile con delibera n. 6 del 30-09-2003 ha approvato il "Regolamento per l'uso della rete ciclopedonale all'interno del Parco regionale dei Colli di Bergamo", al fine di salvaguardare la rete ciclopedonale che interessa tutti gli Enti consorziati preservandola da un uso improprio, per far rispettare le norme sulla circolazione stradale di cui al Codice della Strada, nonché per salvaguardare le aree di ragione privata adiacenti la rete ciclopedonale da danneggiamenti e immissioni rumorose non tollerabili;

**TENUTO** conto dell'uso promiscuo della pista ciclopedonale e dell'alta affluenza riscontrata negli ultimi anni, si ritiene opportuno, sia per motivi di sicurezza che per la tutela della fauna, procedere ad apportare un'aggiunte/modifiche all'art. 2 "Ambito di applicazione del regolamento e divieti" e più precisamente:

- eliminare alla fine del 4° comma "~~..... a velocità moderata~~" inserendo "**ad una velocità massima di 20 chilometri orari.**"
- dopo il 5° comma inserire il seguente nuovo comma: "**Sulla rete ciclo-pedonale è fatto altresì obbligo di tenere i cani al guinzaglio tenuto conto dell'uso promiscuo della pista e al fine di non disturbare la fauna selvatica**";
- eliminare il 6° comma: "~~Il passaggio ai mezzi autorizzati, è comunque sempre vietato in caso di pioggia ed è consentito il transito, se autorizzato, solo dopo tre giorni dall'ultima precipitazione meteorica.~~"

#### Omissis.....

Il Sindaco del Comune di Sorisole, Sig. Gamba Stefano, propone la definizione della lunghezza del guinzaglio per il cane al fine di evitare che lo stesso possa costituire intralcio alla circolazione.

Il Consigliere Provinciale, Sig. Isacchi Pietro propone di inserire che il cane deve essere tenuto al fianco e al passo.

Il Consigliere del Comune di Almè, Sig. Santini Giacomo, solleva perplessità nella modalità di misurazione della velocità dei 20 km/h.

Il Sindaco del Comune di Bergamo sig. Tentorio Franco propone di mantenere "velocità pericolosa. Tale si intende in ogni caso quella superiore a 20 Km/h";

Il Sindaco di Paladina, Sig. Locatelli Oscar, propone di consentire il transito delle ore notturne.

il Sindaco del Comune di Bergamo, Sig. Tentorio Franco, ritiene di consentire il transito nelle ore notturne, purchè illuminate. Il Sindaco del Comune di Paladina Sig. Locatelli Oscar concorda sulle precisazioni".

Di seguito si procede alla votazione per i seguenti tre emendamenti:

#### **Emendamento 1: sostituire il comma 5 nel seguente modo:**

"Sulla rete ciclo-pedonale è fatto altresì **obbligo di tenere i cani al guinzaglio a fianco e al passo** tenuto conto dell'uso promiscuo della pista e al fine di non disturbare la fauna selvatica."

#### **Emendamento 2: sostituire il comma 4 nel seguente modo:**

"Sulla rete ciclo-pedonale, fermo restando il diritto di precedenza per i pedoni e i portatori di handicap, per quanto riguarda l'attività equestre, è assolutamente vietato il trotto e il galoppo dei cavalli per non



## PARCO DEI COLLI DI BERGAMO

rovinare la sede e il manto ciclo-pedonale, nonché per tutelare gli altri utenti e, per quanto riguarda l'attività ciclistica, è fatto obbligo di procedere a **velocità non pericolosa. Tale si intende in ogni caso quella superiore a 20 km orari**"

**Emendamento 3:** sostituire il comma 3 nel seguente modo:

"Sulla rete ciclopedonale **non illuminata** è assolutamente vietato l'accesso ai ciclisti e ai cavalieri durante le ore notturne, al fine di evitare danni e/o pregiudizio alla salute degli utenti medesimi e salvaguardare la quiete e la tranquillità dei residenti."

Si procede alla votazione dei tre emendamenti per alzata di mano.

Quote favorevoli: 91,30%

Quote contrarie: =====

Quote astenute: =====

**RITENUTO OPPORTUNO** approvare il Regolamento così modificato e parte integrante del presente provvedimento;

**Con/Senza** discussione;

Quote presenti 91,30 %

Quote favorevoli 91,30 %

Quote contrarie ===== %

Quote astenute ===== %

**Approvato all'unanimità/A maggioranza di quote**

### DELIBERA

- 1) di apportare le seguenti aggiunte/modifiche dell'art. 2 del "Regolamento per l'uso della rete ciclopedonale all'interno del Parco regionale dei Colli di Bergamo" approvato con delibera di Assemblea Consortile n. 6 del 30-09-2003 come segue:
  - sostituire il comma 5 nel seguente modo:  
"Sulla rete ciclo-pedonale è fatto altresì **obbligo di tenere i cani al guinzaglio a fianco e al passo** tenuto conto dell'uso promiscuo della pista e al fine di non disturbare la fauna selvatica."
  - sostituire il comma 5 nel seguente modo:  
"Sulla rete ciclo-pedonale è fatto altresì **obbligo di tenere i cani al guinzaglio a fianco e al passo** tenuto conto dell'uso promiscuo della pista e al fine di non disturbare la fauna selvatica."
  - sostituire il comma 3 nel seguente modo:  
"Sulla rete ciclopedonale **non illuminata** è assolutamente vietato l'accesso ai ciclisti e ai cavalieri durante le ore notturne, al fine di evitare danni e/o pregiudizio alla salute degli utenti medesimi e salvaguardare la quiete e la tranquillità dei residenti."
  - eliminare il 6° comma: "Il passaggio ai mezzi autorizzati, è comunque sempre vietato in caso di pioggia ed è consentito il transito, se autorizzato, solo dopo tre giorni dall'ultima precipitazione meteorica."
- 2) di approvare il Regolamento con le modifiche di cui al punto 1), che costituisce parte integrante della presente deliberazione.
- 3) di stabilire che il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione, previa ripubblicazione all'Albo Pretorio consortile per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 3.4 della L.R. 8/91.
- 4) di disporre la pubblicazione sul sito web del Parco.
- 5) di trasmettere, entro 20 giorni dall'intervenuta esecutività, il presente regolamento, ai sensi dell'art. 20, c. 4, della L.R. 86/83 e dell'art. 3.4 della L.R. 8/91, alla Giunta Regionale per gli eventuali adempimenti di competenza.



## PARCO DEI COLLI DI BERGAMO

Successivamente

### L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Su invito del Presidente, procede a dichiarare immediatamente eseguibile la preindicata deliberazione.  
Esperita la votazione per alzata di mano si ha il seguente risultato:

Quote favorevoli: 91,30 %                      Quote astenute: 91,30 %                      Quote contrarie: 91,30 %

Il Presidente visto l'esito della votazione proclama la deliberazione **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**



## PARCO DEI COLLI DI BERGAMO

### **REGOLAMENTO PER L'USO DELLA RETE CICLO-PEDONALE ALL'INTERNO DEL PARCO REGIONALE DEI COLLI DI BERGAMO.**

#### **Art. 1 - Oggetto e finalità della normativa**

Il presente regolamento disciplina l'uso della rete ciclo-pedonale realizzata e di proprietà, o convenzionata a tal fine, del Parco Regionale dei Colli di Bergamo, al fine di salvaguardare l'infrastruttura preservandola da un uso improprio, di tutelare i vari utenti della rete (pedoni, ciclisti, cavalieri, ecc.), di far rispettare le norme sulla circolazione stradale di cui al Codice della Strada, nonché di salvaguardare le aree di ragione privata adiacenti la rete ciclo-pedonale da danneggiamenti e immissioni rumorose non tollerabili.

#### **Art. 2 - Ambito di applicazione del regolamento e divieti**

Il presente regolamento disciplina l'accesso alla rete ciclo-pedonale realizzata e di proprietà, o convenzionata a tal fine, del Consorzio del Parco regionale dei Colli di Bergamo, meglio individuata nell'allegata planimetria, da aggiornarsi a cura dell'Ufficio tecnico del Parco, interessante tutte le seguenti Zone del territorio del Parco Regionale dei Colli di Bergamo: B1, B2, B3, C1, C2, D ed IC, nelle quali è assolutamente vietato il transito di tutti i mezzi motorizzati, salvo espressa autorizzazione del Parco e ad esclusione dei mezzi motorizzati a carattere agricolo aventi una portata massima di q. 100 o passo su due assi appartenenti ai proprietari o ai conduttori dei fondi agricoli, come individuati all'art. 4 del vigente regolamento consortile per l'accesso ai mezzi motorizzati nelle zone B1, B2, B3, C1 e D del Parco regionale dei Colli di Bergamo, approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 17 del 28 luglio 1998.

E' consentita la deroga, per fondati motivi, ai residenti previo deposito di apposita fidejussione.

Sulla rete ciclopedonale **non illuminata** è assolutamente vietato l'accesso ai ciclisti e ai cavalieri durante le ore notturne, al fine di evitare danni e/o pregiudizio alla salute degli utenti medesimi e salvaguardare la quiete e la tranquillità dei residenti.

Sulla rete ciclo-pedonale, fermo restando il diritto di precedenza per i pedoni e i portatori di handicap, per quanto riguarda l'attività equestre, è assolutamente vietato il trotto e il galoppo dei cavalli per non rovinare la sede e il manto ciclo-pedonale, nonché per tutelare gli altri utenti e, per quanto riguarda l'attività ciclistica, è fatto obbligo di procedere a **velocità non pericolosa. Tale si intende in ogni caso quella superiore a 20 km orari.**

**Sulla rete ciclo-pedonale è fatto altresì obbligo di tenere i cani al guinzaglio a fianco e al passo tenuto conto dell'uso promiscuo della pista e al fine di non disturbare la fauna selvatica."**

Chiunque violi i presenti divieti è punito con le sanzioni amministrative stabilite nel successivo art. 7.

#### **Art. 3 - Autorità competente**

Il Presidente pro-tempore del Parco Regionale dei Colli di Bergamo è l'Autorità competente all'applicazione del presente regolamento, ivi compreso il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente regolamento.

Il Presidente pro-tempore del Parco Regionale dei Colli di Bergamo ha la facoltà di non concedere, previo atto motivato, le autorizzazioni di cui al presente regolamento, qualora l'uso



## PARCO DEI COLLI DI BERGAMO

dei mezzi motorizzati e/o la loro tipologia non siano compatibili con le finalità di tutela e salvaguardia delle zone attraversate.

### **Art. 4 – Autorizzazioni**

Chiunque intenda utilizzare mezzi motorizzati sulla rete ciclo-pedonale dovrà presentare istanza al Parco Regionale dei Colli di Bergamo per ottenere apposito “pass” autorizzativo rilasciato dal Presidente pro-tempore del Parco, sempre che sussistano le necessarie condizioni.

Tutti i mezzi motorizzati per poter accedere alla pista ciclo-pedonale devono essere muniti di apposito “pass”, rilasciato dall’autorità competente di cui al presente regolamento, pena l’applicazione delle sanzioni previste dalla L.R.86/83.

### **Art. 5 - Attività di vigilanza**

Il rispetto del divieto stabilito con il presente regolamento e l’accertamento delle conseguenti trasgressioni è demandato ai competenti Servizio di Vigilanza del Consorzio del Parco Regionale dei Colli di Bergamo, alle Guardie Ecologiche Volontarie, al Corpo Forestale dello Stato, al Corpo di Polizia della Provincia di Bergamo e agli agenti delle Polizia locale degli Enti consorziati per il territorio di rispettiva competenza.

### **Art. 6 - Validità del “pass”**

Il “pass” ha validità per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla data del rilascio e, qualora, alla data di scadenza, permangano ancora le condizioni che hanno consentito il rilascio, tale “pass” potrà essere rinnovato per un analogo periodo, previa ripresentazione della domanda con le medesime modalità di cui al presente regolamento.

### **Art. 7 – Inosservanza del regolamento – Sanzioni**

In forza di quanto previsto dall’art. 7 bis del D.Lgs.267/2000, chiunque contravvenga ai divieti di cui al precedente art.2) e alle prescrizioni dell’art.6 del presente regolamento, è sanzionato con l’irrogazione di una ammenda da determinarsi a cura degli agenti verbalizzanti avuto riguardo alle disposizioni di cui alla L.R.86/83. Le infrazioni compiute dagli autorizzati al transito con mezzi motorizzati comportano inoltre il ritiro del “pass” da parte degli agenti di vigilanza.

### **Art. 8 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento, ai sensi dell’art.20, comma 4, della L.R.86/83 viene trasmesso alla Giunta Regionale per gli eventuali adempimenti di competenza.

Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione, previa ripubblicazione all’Albo Pretorio Consortile per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 3.4 della L.R.8/91.



## PARCO DEI COLLI DI BERGAMO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
CORTINOVIS GIANLUIGI

Il VICE SEGRETARIO  
CORTI MANUELA

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione:

- viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi come da attestazione ai sensi dell'art. 124, c.1, D.Lgs 267/2000
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, del D.Lgs 267/2000 T.U.
- non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 126, D.Lgs 267/2000.

Bergamo, li 29-03-2011

IL VICE SEGRETARIO  
CORTI MANUELA

---

### CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-03-2011 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.

Bergamo, li 29-03-2011

IL VICE SEGRETARIO  
CORTI MANUELA

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Bergamo, li 29-03-2011

IL VICE SEGRETARIO  
CORTI MANUELA